

"solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo

Processo tributario - Fallimento del contribuente - Interruzione - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dal provvedimento del giudice - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 22967 del 09/08/2025 (Rv. 676330 - 01) Il termine per la riassunzione del processo tributario, interrotto ex art. 43 l.fall. a seguito del fallimento del contribuente, decorre dal provvedimento del giudice che prende atto dell'evento interruttivo, in applicazione del disposto dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.